

Comune di Roseto degli Abruzzi



REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 21-07-2020

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI,OGGETTO E DEFINIZIONI
- ART. 2 - COMPETENZE – LUTTO CITTADINO – ESEQUIE PUBBLICHE
- ART. 3 – RESPONSABILITA’
- ART. 4 – SERVIZI FUNEBRI
- ART. 5 – ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO
- ART. 6 – SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURA
- ART. 7 – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE: OBITORI , CAMERE MORTUARIE E SALE DI COMMiato
- ART. 8 – CASE FUNERARIE
- ART.9 – CASE DEL COMMiato
- ART.10 – DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO
- ART. 11 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEI CONTENITORI DEI RESTI MORTALI
- ART. 12 – AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO
- ART. 13 – VERIFICA E CHIUSURA DEL FERETRO
- ART. 14 – PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

CAPO II – TRASPORTI FUNEBRI E ONORANZE FUNEBRI

- ART. 15 – SERVIZIO DI TRASPORTI FUNEBRI
- ART. 16 – SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO
- ART. 17 – AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO FUNEBRE
- ART. 18 – MODALITA’ DEL TRASPORTO E PERCORSO
- ART. 19 – AUTOFUNEBRI
- ART. 20 – DISPOSIZIONI GENERALI SUL TRASPORTO
- ART. 21 – TRASPORTO DI SALME E CADAVERI
- ART. 22 – TRASPORTO DI DECEDUTI PER MALATTIE INFETTIVE DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITA’
- ART. 23 – TRASPORTI ALL’ESTERO O DALL’ESTERO
- ART. 24 – TRASPORTO DI CENERI E RESTI

ART. 25 – RIMESSA DELLE AUTOFUNEBRI E SOSTA AUTOFUNEBRI DI PASSAGGIO

ART. 26 – AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI POMPE FUNEBRI

ART. 27 – DIVIETI

ART. 28 – IDONEITA' DI VEICOLI E LOCALI

ART. 29 – INCARICATO DEL TRASPORTO

CAPO III – CIMITERI

ART. 30 – CIMITERI DEL COMUNE

ART. 31 – COMPETENZE E TARIFFE

ART. 32 – AMMISSIONE NEI CIMITERI

ART. 33 – CAMPO SPECIALE/MONUMENTALE (CIMITERO DI URNE), SEPOLTURE RISERVATE A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI

ART. 34 – DEPOSITO PROVVISORIO

ART. 35 – OSSARIO COMUNE

ART. 36 – OBBLIGHI E DIVIETI PER GLI OPERATORI E VISITATORI DEI CIMITERI

ART. 37 – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ART. 38 – TUMULAZIONE

ART. 39 – AVVISI DI ESUMAZIONI ORDINARIE

ART. 40 – AVVISI DI SCADENZE LOCULI/OSSARINI

ART. 41 – AVVISI DI SCADENZA

ART. 42 – ESUMAZIONI ORDINARIE

ART. 43 – ESUMAZIONI STRAORDINARIE

ART. 44 – ESTUMULAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

ART. 45 – TARIFFE PER TUMULAZIONI – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 46 – OGGETTI RINVENUTI IN OCCASIONE DI ESUMAZIONI O ESTUMULAZIONI

ART. 47 – INSTALLAZIONE E DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

ART. 48 – MODALITA' DI ACCESSO E CIRCOLAZIONE

CAPO IV – CONCESSIONI

ART. 49 – CONCESSIONE CIMITERIALE – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 50 – DURATA DELLE CONCESSIONI

ART. 51 – MODALITA' DI CONCESSIONE

ART. 52 – DIRITTO D'USO DELLE SEPOLTURE

ART. 53 – SUBENTRI A SEPOLTURE PRIVATE

ART. 54 – SUBENTRI IN CONCESSIONI IN USO DI LOCULI

ART. 55 – RETROCESSIONI

ART. 56 – ESTINZIONE

ART. 57 – REVOCA

ART. 58 – DECADENZA

ART. 59 – OBBLIGHI DI MANUTENZIONE

ART. 60 – PROGETTAZIONE E TERMINI PER LA COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

ART. 61 – RISTRUTTURAZIONE SEPOLTURE PRIVATE

CAPO V – ILLUMINAZIONE VOTIVA

ART. 62 – GESTIONE DEL SERVIZIO

ART. 63 – DOMANDA DI ABBONAMENTO – DURATA - SCADENZA - TARIFFE

ART. 64 – LAVORI DI MANUTENZIONE

ART. 65 – INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DI CORRENTE

ART. 66 – DIVIETI

ART. 67 – RISERVA

ART. 68 – RECLAMI

ART. 69 – DECESSO DEL TITOLARE DEL CONTRATTO: VARIAZIONE DELL'INTESTAZIONE

CAPO VI – CREMAZIONE – ISTITUZIONE REGISTRO DELLE CREMAZIONI, CONSEGNA E DISPERSIONE CENERI

ART. 70 – CREMAZIONE E ISTITUZIONE REGISTRO DELLE CREMAZIONI

ART. 71 – RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

ART. 72 – URNE CINERARIE

ART. 73 – INUMAZIONE DELLE CENERI

ART. 74 – FORME DI MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA' ALLA DISPERSIONE (L. n. 130/2001)

ART. 75 – RICHIESTA DI DISPERSIONE DELLE CENERI

ART. 76 – SOGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE ISTANZA ED ESEGUIRE LA DISPERSIONE

ART. 77 – MODALITA' E LUOGHI DI DISPERSIONE DELLE CENERI

ART. 78 – DEPOSITO DELLE URNE CINERARIE

ART. 79 – COMPETENZA AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE

ART. 80 – FORMALITA' DELLE OPERAZIONI DI DISPERSIONE

ART. 81 – REGISTRO DELLE DISPERSIONI DELLE CENERI

ART. 82 – SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE

ART. 83 – AFFIDAMENTO CENERI

CAPO VII – DISPOSIZIONI

ART. 84 – NORME INCOMPATIBILI

ART.85– SANZIONI

CAPO VIII – DECORO

ART. 86 – DECORO DELLE SEPOLTURE IN GENERE

ART. 87 – DECORO DELLE SEPOLTURE IN CAMPO COMUNE

ART. 88 – DECORO DELLE SEPOLTURE IN LOCULI

ART. 89 – NORME PER L'EDIFICAZIONE ED IL DECORO DELLE CAPPELLE FUNEBRI

CAPO IX – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

ART. 90 – REGISTRO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

ART. 91 – SCHEDARIO DEI DEFUNTI

ART. 92 – SCHEDARIO DELLE CONCESSIONI

CAPO X – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 93 – EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

ART. 94 – ENTRATA IN VIGORE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI, OGGETTO E DEFINIZIONI

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità alle disposizioni di cui al Titolo VI del T.U.LL.SS. N° 1265 del 27/07/1934 e s.m.i., al D.P.R. 10/09/1990, n.285 e s.m.i., alla Circolare del Ministero della Sanità n. 24/93, al DM del 30/03/1998, alla Circolare del Ministero della Sanità n. 10/98, alla L. 28/02/2001 n. 26 e s.m.i. , alla L. 30/03/2001 n. 130 e s.m.i., e al DPR 15/07/2003 n. 254, alla legge regionale Abruzzo n.41/2012, e ha per oggetto i servizi relativi alla polizia mortuaria e cimiteriale nell'ambito del Comune di Roseto degli Abruzzi, intendendosi per tali quelli relativi:

- a) alla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi;
- b) ai trasporti e onoranze funebri;
- c) alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, locali ed impianti annessi;
- d) alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza;
- e) alla costruzione di sepolcri privati;
- f) alla cremazione;
- g) al servizio illuminazione elettrica votiva;
- h) ad ogni diversa attività connessa con la cessazione della vita e la custodia delle salme;
- i) alla dispersione delle ceneri.

2. Le presenti norme hanno efficacia generale per il territorio del Comune di Roseto degli Abruzzi.

3. Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:

- 3.1. per **feretro** si intende il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire, di struttura e materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre;
- 3.2. per **inumazione** si intende la sepoltura della salma in terra;
- 3.3. per **tumulazione** si intende la sepoltura di feretri, cassette di resti ossei o urne cinerarie in loculo colombario, loculo ossario o nicchia cineraria;
- 3.4. per **traslazione** si intende il trasferimento di salma, resti ossei, resti mortali o ceneri da una sepoltura ad un'altra all'interno del cimitero o in altro cimitero;
- 3.5. per **esumazione** si intende il dissotterramento dei resti mortali ovvero resti ossei da sepolture a terra;
- 3.6. per **estumulazione** si intende l'operazione di recupero dei resti mortali, resti ossei o ceneri da loculo colombario, ossario o nicchia cineraria;
- 3.7. per **cremazione** si intende la riduzione in ceneri di un cadavere, dei resti ossei o dei resti mortali;
- 3.8. per **fossa a sterro** si intende lo scavo nel terreno adibito ad inumazione dei feretri;

3.9. per **loculo colombario** si intende il manufatto adibito alla tumulazione dei feretri;

3.10. per **loculo ossario** si intende un manufatto destinato ad accogliere i resti mortali provenienti da esumazioni o estumulazioni. I loculi ossari possono essere adibiti ad accoglimento delle ceneri derivanti da cremazione.

3.11. per **ossario comune** si intende un luogo dove accogliere i resti mortali provenienti da esumazioni o estumulazioni, per le quali gli aventi titolo non hanno richiesto diversa destinazione;

3.12. per **nicchia cineraria** si intende un manufatto destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni. (Circ. Min. Sanità 24/93);

3.13. per **cinerario comune** si intende un manufatto adibito ad accogliere le ceneri provenienti dalla cremazione per le quali gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione.

ART. 2 - COMPETENZE – LUTTO CITTADINO – ESEQUIE PUBBLICHE

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità Sanitaria Locale.

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono gestiti secondo le forme previste dalla legge.

3. Il Sindaco decreta il lutto cittadino per la morte dei cittadini che con le loro opere abbiano in vita meritato la speciale ammirazione e riconoscenza della collettività. Il Sindaco può altresì eccezionalmente disporre, con il consenso dei familiari, la celebrazione delle esequie pubbliche. Il lutto cittadino consiste nell'esposizione delle bandiere a mezz'asta dai palazzi municipali. Il Sindaco, a seconda delle circostanze, può determinare altri segni di lutto così come invitare la cittadinanza ad una sospensione delle sue occupazioni in una certa ora della giornata. Le esequie pubbliche si svolgono con le modalità determinate dal Sindaco e consistono di norma nell'allestimento della camera ardente in luogo pubblico ove esporre la salma al reverente saluto dei cittadini, nel corteo funebre lungo le strade della città e nella cerimonia religiosa o laica ove il Sindaco pronuncia l'orazione funebre. Le prestazioni necessarie per le esequie pubbliche, ad eccezione del feretro, sono a carico del comune. Il lutto cittadino può essere decretato dal Sindaco anche per eventi mortali che abbiano riguardato persone non cittadine ma che abbiano colpito profondamente la cittadinanza suscitando vivo cordoglio. Il lutto cittadino e le esequie pubbliche sono sempre decretate dal Vicesindaco per il decesso del Sindaco in carica. Per il decesso dei consiglieri e assessori in carica e di coloro che abbiano rivestito la carica di Sindaco, è disposto il servizio d'onore di un plotone composto dal vigile urbano e dai vigili del fuoco volontari in alta uniforme. Il Sindaco dispone la pubblicazione di necrologi secondo il suo apprezzamento e le consuetudini locali. Può altresì esprimere la partecipazione del comune con corone di fiori munite dei nastri cittadini.

ART. 3 - RESPONSABILITÀ

Il Comune adotta le misure idonee a prevenire situazioni di pericolo a persone e cose all'interno dei cimiteri e non assume responsabilità per atti dannosi commessi da persone estranee al suo servizio o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto nel Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che il fatto non rilevi di natura penale.

ART. 4 - SERVIZI FUNEBRI

1. Sulla scelta dei servizi compresi nel presente regolamento vale la volontà del defunto ove la stessa sia stata espressa in modo evidente e incontrovertibile.

2. In assenza di elementi che facciano intendere la volontà del defunto vale la volontà dei seguenti soggetti in ordine di priorità:

- a) il coniuge,
- b) i figli;
- c) i genitori;
- d) altri eredi legittimi in ordine di asse ereditario.

3. In caso di dubbi sulla volontà prevalente, deciderà il Sindaco o suo delegato con atto motivato.

ART. 5 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso gli uffici cimiteriali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art.52 del D.P.R. n.285/90 che viene compilato cronologicamente dagli addetti, anche al fine di fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Sono, inoltre, tenuti ben visibili al pubblico negli uffici di cui al comma precedente oltre che nei cimiteri in apposite bacheche poste in prossimità dell'ingresso principale:

- a) l'orario di apertura e chiusura;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- e) ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7.08.1990, n.241 e s.m.i..

ART. 6 - SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

Il Responsabile incaricato dal Sindaco all'organizzazione ed al regolare funzionamento dei Servizi Cimiteriali e funerari, oltre che far rispettare le disposizioni del presente regolamento e della normativa e disposizioni cogenti in materia, adotterà nell'ambito delle norme vigenti tutte le possibili soluzioni atte a garantire un veloce espletamento delle pratiche con utilizzo di autodichiarazione e di autocertificazione, di spedizioni al domicilio del cittadino ovvero anche attraverso l'uso di internet non solo per fornire indicazioni sul servizio ma anche per consentire l'esecuzione di richieste, prenotazioni, reclami, ovvero pagamenti dei servizi stessi. A tale obiettivo sono obbligati anche eventuali Concessionari di gestioni dei servizi cimiteriali.

ART. 7 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE: OBITORI, CAMERE MORTUARIE E SALE DI COMMIATO

Ai sensi dell'art. 10 della L.R. 10/08/2012 n° 41, in caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici o comunque non idonei per lo svolgimento del periodo di osservazione, ovvero quando sia richiesto il riscontro diagnostico, l'autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero pubbliche o accreditate presso l'obitorio comunale.

Il deposito di salme di cui al precedente comma, è gratuito e non può essere dato in gestione ad operatori pubblici o privati esercenti l'attività funebre.

A richiesta di almeno uno dei componenti del nucleo familiare del defunto, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:

- a) alla sala del commiato;
- b) all'obitorio o deposito di osservazione del comune;
- c) all'abitazione propria dei familiari;
- d) alla casa funeraria;

ART. 8 – CASE FUNERARIE (art. 35 L.R. n° 41/2012)

La casa funeraria è la struttura gestita da soggetti privati che provvede, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, allo svolgimento delle seguenti funzioni:

- a) osservazione del cadavere;
- b) trattamento conservativo;
- c) trattamenti di tanatocosmesi;
- d) custodia ed esposizione del cadavere;
- e) attività proprie delle strutture per il commiato.

Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, le strutture devono essere in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa nazionale e regionale per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private.

L'autorizzazione all'apertura delle case funerarie è rilasciata dal Comune ove ha sede la struttura, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, previa acquisizione del parere favorevole della ASL competente per territorio, che provvede anche alla vigilanza igienico-sanitaria sul funzionamento delle stesse. La ASL rilascia il parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Comune. La domanda si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla presentazione della stessa.

Le case funerarie non possono essere collocate nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, né di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva o nelle loro immediate vicinanze. Sono collocate in idonee aree individuate dai Comuni negli strumenti urbanistici locali.

ART. 9 – CASE DEL COMMIATO (art. 36 L.R. n° 41/2012)

La casa del commiato è la struttura gestita da soggetti privati che provvede, a richiesta dei familiari o aventi titolo, allo svolgimento delle seguenti funzioni;

- a) Custodia ed esposizione del cadavere;

- b) Esposizione del feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato;

Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, le strutture devono essere in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa nazionale e regionale per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private.

L'autorizzazione all'apertura delle case del commiato è rilasciata dal Comune ove ha sede la struttura, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, previa acquisizione del parere favorevole della ASL competente per territorio, che provvede anche alla vigilanza igienico-sanitaria sul funzionamento delle stesse. La ASL rilascia il parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Comune. La domanda si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla presentazione della stessa.

ART. 10 - DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche previste dalla normativa vigente.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 11 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI CONTENITORI DEI RESTI MORTALI

1. I contenitori di resti mortali devono possedere le seguenti caratteristiche per le diverse tipologie di trasporto:
 - a) la procedura per il confezionamento dei resti mortali a seguito di estumulazione viene equiparata, per quanto possibile, a quella a seguito di esumazione;
 - b) ove non sussistano motivi ostativi di natura igienico sanitaria (sostanzialmente la presenza di parti molli) è sufficiente l'uso di contenitore di materiale biodegradabile se destinato ad inumazione o facilmente combustibile per la cremazione. Le caratteristiche del contenitore devono essere capaci, per spessore e forma, di contenere e sostenere il peso oltre che sottrarre alla vista esterna il resto mortale stesso, pertanto è necessario:
2. l'uso dell'originario feretro, ove possenga ancora tali caratteristiche;
3. l'uso di contenitore senza le caratteristiche del feretro, ma aventi quelle specificate dal Ministero, e quindi cofani di legno, anche di spessore inferiore a 20 mm., casse di cartone (cellulosa) o altro materiale biodegradabile.

4. che il contenitore di resti mortali nonché delle ceneri riporti all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte, per la facile identificazione.

5. solo nel caso che il Responsabile dei Servizi cimiteriali del Comune o suo delegato (come stabilito nell'Ordinanza del Sindaco che regola le estumulazioni redatta con parere ASL) abbia rilevato la presenza di parti molli, il trasporto dei resti mortali utilizzando un feretro avente le caratteristiche analoghe a quelle di trasporto di cadavere.

ART. 12 - AUTORIZZAZIONE AL SEPELLIMENTO

1. La chiusura del feretro ed il seppellimento devono essere sempre preceduti dall'autorizzazione che l'ufficiale di stato civile rilascia in base agli atti del medico curante e del medico necroscopo.

2. Nei casi di rinvenimento di parti di cadavere o resti mortali o di morte dovuta a cause non naturali il permesso di seppellimento è rilasciato dall'Autorità Giudiziaria.

3. Per i prodotti abortivi e feti di cui all'art.7, commi 2 e 3 del D.P.R. n.285/90 e s.m.i. il permesso di seppellimento è rilasciato dalla A.S.L. .

ART. 13 - VERIFICA E CHIUSURA DEL FERETRO

1. La chiusura del feretro è svolta direttamente dal personale delle Imprese di Pompe Funebri che provvederanno per ciascuna operazione alla redazione di autodichiarazione (autocertificazione ai sensi di legge) della sua esecuzione alla regola dell'arte con materiali e modalità idonee e previste dal DPR 285/90 e s.m.i. e sue circolari del Ministero della Sanità (Salute): tale dichiarazione in originale deve essere allegata ai "documenti" del defunto da consegnare all'ingresso della salma nel cimitero di destinazione (sepoltura).

2. Con la verifica si deve accertare la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

ART. 14 - PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

1. Sul coperchio di ogni feretro ammesso nel cimiteri è sempre d'obbligo applicare apposita piastrina di idoneo materiale recante impressi, in modo indelebile, il nome e cognome della salma o dei resti contenuti, e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali dati certi.

CAPO II - TRASPORTI FUNEBRI E ONORANZE FUNEBRI

ART. 15 - SERVIZIO DI TRASPORTI FUNEBRI

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco, e comunque non prima delle ore 8 e non oltre le ore 18. (art. 2 DPR 285/1990).

2. Nel territorio del Comune il servizio di trasporti funebri è svolto dalle Imprese di Pompe Funebri e non è assoggettato al diritto di privativa di cui al punto 8 dell'art. 1 del R.D. 2578/34, recante il T.U. per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte del Comune, per quanto stabilito dall'art. 112 del T.U. N. 267/2000. Le Imprese Funebri che risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente ovvero da uno specifico eventuale regolamento, in relazione a tale servizio, possono esercitare il trasporto purchè in possesso della prescritta autorizzazione.

3. In considerazione delle caratteristiche di pubblico servizio ed in virtù della propria potestà amministrativa e regolamentare, l'Amministrazione Comunale mantiene il controllo e la disciplina del servizio.

4. Fatti salvi i casi di gratuità e di esenzione previsti dalle vigenti disposizioni normative, la Giunta Comunale potrà stabilire speciali diritti sui trasporti di salma.

ART. 16 – SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

Le operazioni cimiteriali sono soggette al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta municipale, esclusi i casi in cui la legge o il presente Regolamento prevedano la gratuita' del servizio;

2. Per il recupero e il trasporto dei cadaveri, su richiesta di una pubblica Autorità (Carabinieri, Polizia di Stato, Autorità Giudiziaria, ecc.), dal luogo di decesso (pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato) al deposito di osservazione o all'obitorio è previsto il servizio in convenzione tra diverse Ditte in turnazione. Nel caso la pubblica Autorità disponga il trasferimento in locali diversi da quelli indicati, il trasporto dal luogo di decesso a detti locali verrà ugualmente eseguito, ma con oneri a carico della pubblica Autorità che lo ha disposto.

3. Il Comune si fa carico del servizio di trasporto e della sepoltura nonché della fornitura della cassa qualora il defunto e/o i familiari dello stesso versino in condizioni di indigenza o bisogno;

4. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile dei Servizi Sociali sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissate procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali.

ART. 17 - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO FUNEBRE

1. L'autorizzazione al trasporto funebre è rilasciata dal Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso o dai suoi incaricati alla firma scelti tra il personale dipendente dell'Amministrazione Pubblica.

2. Il Sindaco o chi per lui è altresì competente ad autorizzare il trasporto funebre dal deposito di osservazione o obitorio (anche se situati fuori dal proprio Comune) al luogo di sepoltura.

3. Fanno eccezione alla competenza di cui al comma 1:

a) i trasporti di prodotti abortivi di cui all'art.7, commi 2 e 3 del D.P.R. n.285/90, per i quali è competente l'Azienda A.S.L.;

b) i trasporti di cadaveri di cui al precedente art. 14, comma 2, per i quali è competente la pubblica Autorità che ha disposto il trasporto, verranno rilasciate due copie di autorizzazione al trasporto: una per l'incaricato al trasporto e una per la trasmissione al Sindaco del Comune di decesso.

4. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove sarà accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto al tipo di sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta ovvero dall'autodichiarazione obbligatoria ed allegata.

6. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

ART. 18 - MODALITÀ DEL TRASPORTO E PERCORSO

I trasporti funebri sono permessi in tutte le strade del territorio comunale con le modalità di seguito indicate:

1. Fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art.27, comma 2, del T.U. Legge Pubblica Sicurezza, il trasporto comprende:

a) il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio;

b) il tragitto alla chiesa o al luogo di svolgimento delle esequie;

c) la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare il rito civile o quello religioso, secondo il culto praticato dal defunto;

d) il proseguimento, seguendo il percorso più breve, fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta (locale scalo ferroviario, aeroportuale, ecc.).

2. Nessuna altra sosta può farsi durante il percorso, salvo casi di forza maggiore.

3. In assenza di richieste di cui al comma precedente da parte di chi dispone del funerale, il feretro verrà trasportato direttamente al luogo di sepoltura.

4. L'eventuale richiesta di corteo deve essere preventivamente richiesta dai familiari/aventi titolo tramite l'Impresa di Pompa Funebre al Comune che rilascerà in tempo utile apposita autorizzazione; l'autorizzazione stessa si riterrà rilasciata ai sensi dell'istituto del "silenzio/assenso".

5. Non sono ammessi cortei improvvisati e non autorizzati. È vietato fermare, disturbare o interrompere in qualsiasi modo il passaggio di un corteo funebre; dovrà comunque essere lasciato il passo ai mezzi pubblici (del servizio pubblico urbano, dei pompieri, dei servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza, ecc.).

6. Eventuali servizi o trattamenti speciali richiesti dall'avente titolo potranno essere disposti dal Sindaco compatibilmente con le esigenze di servizio.

ART. 19 - AUTOFUNEBRI

1. I trasporti funebri sono eseguiti a mezzo di autofunebri idonee e conformi alle norme del Codice della Strada e del suo Regolamento.

2. Le autofunebri devono avere le caratteristiche di cui all'art.20 del D.P.R.n.285/90.

3. Le autofunebri devono essere tenute sempre in perfetto stato di funzionamento e decoro. Devono essere disinfettate ogni volta che si verifichi una perdita dal feretro, quando siano state trasportate salme di persone decedute per malattie infettive e, comunque, una volta al mese.

ART. 20 - DISPOSIZIONI GENERALI SUL TRASPORTO

1. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto, al seppellimento ed eventualmente dagli altri in relazione alla destinazione.

2. chi riceve il feretro accerterà la regolarità dei documenti e la rispondenza dello stesso al tipo di sepoltura cui è destinato, in base alle risultanze documentali, quindi compilerà il verbale di presa in consegna in duplice copia: una verrà consegnata al vettore e l'altra al gestore dei servizi cimiteriali.

3. se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di autorizzazione al trasporto deve restare in consegna al vettore.

4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, si effettua, dalla partenza all'arrivo, con lo stesso carro, sempre che non vi sia sosta fino al luogo di sepoltura o che non si tratti di sosta limitata al tempo strettamente necessario ad officiare il rito religioso o civile.

ART. 21 - TRASPORTO DI SALME E CADAVERI

Il trasporto di salme e cadaveri avviene nell'osservanza di quanto prescritto dalla normativa di riferimento vigente.

ART. 22 - TRASPORTO DI DECEDUTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITÀ

1. Per i cadaveri di persone decedute per malattie infettive-diffusive la A.S.L. prescriverà le opportune norme a tutela della salute pubblica per quanto concerne il trasporto, l'eventuale divieto del corteo ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. Nel caso sia ritenuto necessario, su istruzione dell'autorità sanitaria di cui al comma precedente, le salme possono essere trasportate anche prima del termine di 24 ore dal decesso in locali di osservazione, e di qui, dopo il termine prescritto, direttamente al luogo di inumazione, tumulazione, cremazione.

3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, la A.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

ART. 23 - TRASPORTI ALL' ESTERO O DALL'ESTERO

Il trasporto di cadaveri dall'estero o per l'estero è regolato e si osservano le disposizioni della normativa vigente in materia.

ART. 24- TRASPORTO DI CENERI E RESTI

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

2. Se il trasporto di resti mortali completamente mineralizzati è da o per Stato estero aderente alla convenzione internazionale di Berlino, la competenza circa l'autorizzazione spetta al Sindaco; qualora si tratti di Stati non aderenti alla convenzione suddetta, spetta all'Autorità Consolare italiana all'estero o al Prefetto ai sensi della normativa vigente.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli artt.18, 20 e 25 del D.P.R. n.285/90, non si applicano al trasporto di cui al presente articolo.

4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento. 5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate.

ART. 25 - RIMESSA DELLE AUTOFUNEBRI E SOSTA AUTOFUNEBRI DI PASSAGGIO

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e disinfestazione.

2. L'idoneità della rimessa, delle relative attrezzature e delle autofunebri è accertata dalla A.S.L., salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi.

ART. 26 - AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DI POMPE FUNEBRI

1. Le imprese funebri private, qualora intendano vendere cofani ed altri articoli funerari, devono munirsi della prescritta autorizzazione commerciale di cui alla legge 11.06.1971 n.426, fermo restando l'obbligo della licenza di cui all'art.115 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.31 n.773. 2. A richiesta, le imprese di cui al precedente comma possono:

a) espletare, a titolo di mediazione, affari o pratiche amministrative sia presso gli uffici del Comune sia presso le parrocchie o enti di culto;

b) fornire feretri e accessori relativi;

c) occuparsi della salma e/o del trasporto in o da altri Comuni.

ART. 27 - DIVIETI

Le imprese di onoranze funebri non possono:

- a) offrire i propri servizi e forniture al domicilio dei defunti o presso ospedali, case di cura, ecc., e, comunque, accaparrarsi i servizi in modo molesto ed inopportuno, ricorrendo a sistemi e metodi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura o degli uffici pubblici;
- b) esigere onorari sproporzionati alla entità del servizio; a tal fine nei negozi di vendita e/o nella sede di agenzie di affari o di trasporti funebri, dovranno essere chiaramente esposti tutti i prezzi di vendita di beni e servizi offerti, di questi ultimi dovrà, inoltre, esporsi la relativa tabella descrittiva;
- c) sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.

ART. 28 - IDONEITA' DI VEICOLI E LOCALI

Le imprese di pompe funebri devono uniformarsi, per quanto riguarda i locali ed i mezzi di trasporto, alle disposizioni di legge e regolamentari in materia.

ART. 29 - INCARICATO DEL TRASPORTO

1. È incaricato del trasporto funebre il dipendente o persona fisica o ditta a ciò commissionata da un'impresa di cui agli articoli precedenti o da un ente pubblico.
2. L'incaricato, data la peculiarità del trasporto di salme, è da considerarsi come incaricato di un pubblico servizio ai sensi dell'art.358 C.P., così come modificato dalla Legge 26.04.1990 n.86.

CAPO III - CIMITERI

ART. 30 - CIMITERI DEL COMUNE

1. Il Comune di Roseto degli Abruzzi è caratterizzato dalla presenza di n. 4 Cimiteri distinti in: Capoluogo, Montepagano, Cologna Paese e Cologna Spiaggia.
2. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario stagionale stabilito tramite ordinanza del Sindaco.

ART. 31 - COMPETENZE E TARIFFE

1. L'ordine e la vigilanza nei cimiteri spettano al Sindaco. Alla manutenzione, custodia e agli altri servizi cimiteriali il Comune provvede secondo quanto disposto al precedente art.2. 2. La vigilanza sugli aspetti igienico sanitari dei cimiteri aventi rilevanza sulla salute umana, spetta alla A.S.L., che propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio.
3. Al personale addetto ai servizi cimiteriali del Comune sono riservate tutte le operazioni di inumazione, di tumulazione, di esumazione, di estumulazione, di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento e di resti anatomici.
4. Salvo quanto stabilito dagli artt.102 e 105 del D.P.R. n.285/90, è fatto divieto di seppellire cadaveri fuori dai cimiteri.
5. Tutte le operazioni relative ai servizi cimiteriali, il rilascio di concessioni, le diverse registrazioni di atti, servizi e operazioni cimiteriali, svolgimento pratiche e stesura contratti, svolgimento sopralluoghi, sono subordinate al pagamento di apposita tariffa determinata con atto dell'Amministrazione.

ART. 32 - AMMISSIONE NEI CIMITERI

1. Nei cimiteri, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione, le salme e sono conservate le ceneri di persone ovunque decedute, ma aventi diritto al seppellimento nei cimiteri comunali, poiché titolari di concessione di loculi o perché legati da questioni affettive alla Città di Roseto.
2. Indipendentemente dalle condizioni di cui sopra, sono parimenti ricevute le salme, le ceneri nonché i resti mortali di persone aventi diritto al seppellimento in loculi oggetto di concessione cimiteriale o in sepolture private.
3. Il Sindaco con apposito atto detta disposizioni relativamente all'orario di apertura dei cimiteri e delle strutture cimiteriali, disciplina i riti funebri e ogni altra norma relativa a particolari divieti, disciplina lavori e opere funerarie private.

ART. 33 – CAMPO SPECIALE/MONUMENTALE (CIMITERO DI URNE) – SEPOLTURE RISERVATE A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI.

Il Comune individuerà all'interno dei cimiteri:

- a) una zona da destinare a campo speciale/monumentale per custodire le urne cinerarie in seguito a cremazione affidate originariamente ai familiari, che permetterebbero ai cittadini di poter visitare i propri cari con più facilità ed in una atmosfera più raccolta rispetto a quella del cimitero classico.
- b) Aree riservate a tombe e lapidi alla memoria, di cui il Sindaco ha facoltà di disporre per l'assegnazione di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere dell'ingegno o per servizi resi alla città.

ART. 34 - DEPOSITO PROVVISORIO

1. In condizioni contingibili ed urgenti il Sindaco può disporre la tumulazione provvisoria in via diretta anche senza assenso dei familiari del defunto o familiare/avente titolo.
2. La tumulazione provvisoria delle salme nei loculi è consentita:
 - a) nel caso sia stata presentata domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato;
 - b) nel caso sia stato stipulato regolare contratto di concessione di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - c) nel caso debbano essere effettuati lavori di ripristino di tombe private e/o colombari.
3. Il responsabile dei servizi cimiteriali fisserà la durata del deposito in relazione al tempo necessario all'ultimazione dei lavori e/o alla domanda degli interessati.
4. Per tali eventuali depositi è dovuta una tariffa di utilizzo.
5. Scaduto il termine, originario o prorogato, senza che l'interessato abbia provveduto alla rimozione della salma, verrà notificata al responsabile formale diffida a provvedere nel termine di 30 giorni. In difetto agli adempimenti relativi la salma verrà inumata in campo comune.
6. La collocazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie è ammessa in un deposito cimiteriale nei casi di cui al comma 2, e dietro pagamento della relativa tariffa. Qualora gli interessati non provvedano entro sei mesi alla collocazione definitiva, i resti e le ceneri verranno dispersi rispettivamente in ossario comune.

ART. 35 - OSSARIO COMUNE

Nei cimiteri comunali sono istituiti ossari per la raccolta indistinta delle ossa non richieste dai familiari e provenienti dalle esumazioni e, in caso di completa mineralizzazione, dalle estumulazioni e di urne contenenti le ceneri derivanti da cremazione nei casi previsti nel successivo art. 77.

ART. 36 - OBBLIGHI E DIVIETI PER GLI OPERATORI E VISITATORI DEI CIMITERI.

1. Il personale che svolge servizio all'interno dei cimiteri deve essere ben riconoscibile ed è tenuto ad osservare il presente regolamento. In particolare è fatto obbligo di:
 - a) tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo, mantenendo un abbigliamento dignitoso, non fumare all'interno dei cimiteri ed in particolare durante le operazioni cimiteriali;
 - b) fornire al pubblico ogni informazione possibile, per quanto di competenza;

c) vigilare al fine di far rispettare il presente regolamento.

2. Allo stesso è fatto, inoltre, rigoroso divieto di:

a) eseguire lavori per conto di terzi, di qualsiasi natura, sia pure fuori dell'orario di servizio o anche gratuitamente;

b) ricevere compensi, in qualunque forma offerti (ad es. mance), o sollecitarli;

c) segnalare al pubblico nominativi di ditte operanti nel settore cimiteriale, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;

d) esercitare una qualunque attività connessa a quella cimiteriale per fine di lucro, indipendentemente dal fatto che essa venga svolta all'interno o all'esterno dei cimiteri, anche fuori dall'orario di servizio;

e) trattenere per sé o per terzi oggetti e materiali di qualunque specie rinvenuti o recuperati nei cimiteri.

3. L'inosservanza dei commi precedenti, nonché di obblighi o divieti risultanti dal presente regolamento, costituisce infrazione disciplinare, salvo che il fatto non costituisca violazione più grave.

4. All'interno dell'area cimiteriale è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo ed in particolare è vietato :

a) fumare, tenere contegno chiasoso;

b) entrare con biciclette, motocicli ed altri veicoli non autorizzati;

c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, ornamenti, lapidi;

d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori e/o spazi

e) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;

f) fotografare o filmare all'interno dell'area cimiteriale salvo specifica autorizzazione;

g) eseguire lavori o/e iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione dei concessionari;

h) turbare il libero svolgimento dei cortei, dei riti religiosi o commemorazioni; svolgere qualsiasi attività commerciale;

i) l'accattonaggio.

Chiunque non rispettasse all'interno dei cimiteri le disposizioni di cui sopra sarà richiamato o/e diffidato dal personale di custodia e quando ne ricorrano gli estremi, richiedere l'intervento degli agenti della Forza Pubblica.

ART. 37 - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

1. Il Consiglio Comunale, per ciascun cimitero, adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio per l'arco temporale di almeno venti anni.

2. Nell'elaborazione del piano dovrà tenersi conto:

2.1. Dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti.

2.2. Della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di loculi ossari, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni.

2.3. Della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre.

2.4. Delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati.

3. Almeno ogni 10 anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture con le stesse procedure adottate nel primo impianto.

Nei cimiteri comunali devono essere organizzati uno o più campi d'inumazione destinati alle sepolture ventennali, delle superfici che rispettino la normativa vigente in materia.

ART. 38 - TUMULAZIONE

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette per resti o urne cinerarie in opere murarie o in nicchie (loculi) costruite dal Comune.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente regolamento.

3. Ogni nuova costruzione a sistema di tumulazione deve avere caratteristiche e dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro.

ART. 39 - AVVISI DI ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Nel mese di dicembre di ogni anno il Comune redige il piano di esumazioni ordinarie per l'anno successivo;

2. L'Amministrazione o chi per essa ne dà avviso mediante affissione nel cimitero dell'elenco dei nominativi delle esumazioni in programma.

3. Nel suddetto avviso possono essere fornite eventuali indicazioni riguardanti l'esumazione.

ART. 40 - AVVISI DI SCADENZA LOCULI/OSSARINI

1. Nel mese di gennaio di ogni anno viene redatto il piano di estumulazioni ordinarie sulla base delle concessioni scadute nell'anno precedente non soggette a proroga.
2. L'estumulazione avviene in base alla programmazione operativa concordata con l'eventuale gestore dei servizi cimiteriali;
3. L'estumulazione sarà preceduta da avviso affisso sul loculo/ossarino stesso.

ART. 41 – AVVISI DI SCADENZA

1. L'Amministrazione Comunale non è tenuta a dare singoli avvisi alle famiglie interessate per la scadenza della sepoltura.
2. Ogni anno, entro il mese di dicembre, il Comune provvede alla stesura di elenchi in cui vengono indicate le salme per le quali è possibile procedere all'esumazione ordinaria nell'anno successivo. Tali elenchi sono esposti all'albo cimiteriale.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

ART. 42 - ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Le esumazioni ordinarie vengono regolate con provvedimento del Responsabile dei Servizi Cimiteriali dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con l'ordinanza del Sindaco di cui al precedente comma.
2. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è di 10 (dieci) anni conformemente a quanto fissato dall'art.82 del D.P.R. n.285/90. Alle inumazioni ordinarie sono equiparate quelle dovute a successiva sepoltura.
3. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualsiasi periodo dell'anno.
4. Spetta al responsabile degli uffici cimiteriali impartire direttive e disposizioni al caposquadra per stabilire, al momento della esumazione, se un cadavere è o meno mineralizzato.

ART. 43 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Le esumazioni straordinarie sono consentite nei limiti e con le modalità dettati dalla normativa nazionale agli artt: 83 e 84 del DPR 285/90 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Non si rilasciano autorizzazioni alle esumazioni straordinarie per destinare i resti alla inumazione in altro cimitero comunale.

ART. 44 - ESTUMULAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

1. Le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono ordinate con provvedimento del Responsabile dei servizi cimiteriali.
2. Sono ordinarie le estumulazioni eseguite alla scadenza della concessione a tempo determinato o, su richiesta dei familiari, dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 30 anni.
3. Sono straordinarie le estumulazioni eseguite se trattasi di concessioni perpetue o prima della scadenza della concessione su richiesta dei familiari se concessioni novantanovennali.
4. Sono straordinarie quelle eseguite su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
5. I feretri sono estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del Servizio Cimiteriale stesso come stabilito in provvedimento.
6. È consentita la cremazione delle ossa.
7. Le esumazioni e le estumulazioni, siano esse ordinarie o straordinarie, sono eseguite dal personale cimiteriale.
8. Qualora al momento della estumulazione risulti che il cadavere non sia completamente mineralizzato, in mancanza di disposizione diversa nella domanda di estumulazione, esso dovrà essere tumulato di nuovo in loculo, dopo il riposizionamento in cassa metallica.
9. Le esumazioni e le estumulazioni, siano esse ordinarie o straordinarie, sono eseguite dal personale cimiteriale incaricato dal Responsabile del Servizio cimiteriale comunale. Quest'ultimo deve individuare con apposito ordine di servizio un caposquadra degli operatori cimiteriali e uno o più vice caposquadra. Il compito del caposquadra (o, in sua assenza, del vice caposquadra) è stabilire:
 - a) se una salma è scheletrizzata e, in quest'ultimo caso, dar seguito alla raccolta delle ossa;
 - b) se si tratta di resti mortali.
10. In presenza di situazioni comportamentali non precedentemente codificate da regolamenti, ordinanze o ordini di servizio, laddove necessitassero particolari cautele igienico/sanitarie, il Responsabile del Servizio cimiteriale comunale chiede il parere alla A.S.L.
11. Il Sindaco ha il potere di ordinare d'ufficio ed in ogni tempo, su parere della A.S.L., l'estumulazione di salme per motivi di igiene e sanità. In questo caso verrà previamente notificata agli interessati una diffida a provvedere, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della stessa, alla rimozione delle cause; decorso il termine suddetto senza che si sia ottemperato, si provvederà all'immediata inumazione del feretro.
12. L'estumulazione straordinaria del feretro avviene dietro pagamento della apposita tariffa ed è regolamentata con provvedimento dell'Ufficiale di stato civile.

ART. 45 - TARIFFE PER TUMULAZIONI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Per detto servizio, la Giunta Comunale con apposito atto provvede all'approvazione delle relative tariffe.

ART. 46 - OGGETTI RINVENUTI IN OCCASIONE DI ESUMAZIONI O ESTUMULAZIONI

Durante le operazioni di esumazione ed estumulazione nessuno può prelevare parte della salma, di indumenti o di oggetti rinvenuti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.

2. Qualora gli aventi diritto presumano possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi ed intendano venirne in possesso, essi devono darne avviso al momento della richiesta delle operazioni oppure almeno 1 giorno prima dell'effettuazione delle stesse, alle quali devono presenziare personalmente o tramite un delegato.

3. Degli oggetti richiesti e rinvenuti verrà quindi redatto un verbale di consegna in duplice copia: una verrà consegnata al reclamante insieme agli oggetti; l'altra verrà depositata agli atti.

4. Gli oggetti preziosi e i ricordi personali rinvenuti durante le operazioni sopradette devono, indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, consegnarsi al responsabile dei servizi cimiteriali che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per almeno 12 mesi. Decorso tale termine, in mancanza di reclami, potranno essere alienati.

ART. 47 - INSTALLAZIONE E DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI

La realizzazione dei monumenti funerari, lapidi e copri tomba, anche "provvisori", dovrà conformarsi per dimensioni, materiali, forme, misure e sagome alle indicazioni impartite dall'Amministrazione.

2. Tutti i materiali e le opere installate sulle sepolture passano in proprietà del Comune se entro la data di scadenza della concessione/assegnazione o dell'esumazione non sia pervenuta richiesta di riconsegna da parte degli aventi diritto.

3. Le opere di riconosciuto valore artistico o storico ove non ne sia stata richiesta la restituzione (ove possibile) dai legittimi proprietari nei sopra indicati termini, sono acquisite al patrimonio del Comune e verranno conservate all'interno del cimitero o in luoghi idonei.

4. Le croci, le lapidi ed i copri tomba, che rimangono a disposizione del Comune in seguito all'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente per sepolture di parenti di persone bisognose che a tal fine ne facciano richiesta.

ART.48 - MODALITÀ DI ACCESSO E DI CIRCOLAZIONE

1. All'interno delle aree cimiteriali è vietata la circolazione ai veicoli privati salvo i seguenti casi:

a) autoveicoli muniti di contrassegno per disabili rilasciato dagli organi competenti, esclusivamente in presenza del titolare dell'autorizzazione stessa;

b) autoveicoli delle ditte private operanti nel settore quali imprese funebri, marmisti, fioristi etc. soltanto se di piccole dimensioni, durante lo svolgimento delle proprie attività ed in particolare con le modalità descritte all'art. 96.

2. La circolazione di tutti gli autoveicoli autorizzati all'interno dell'area cimiteriale deve avvenire "a passo d'uomo" e ha l'obbligo di garantire sempre la precedenza al transito pedonale.

CAPO IV - CONCESSIONI

ART. 49 - CONCESSIONE CIMITERIALE - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Entro i limiti previsti dai piani e dagli strumenti urbanistici, il Comune concede l'uso di aree cimiteriali per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.

2. Le concessioni in uso di manufatti costruiti dal Comune riguardano sia sepolture individuali (loculi, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie) sia sepolture per famiglie, sia lapidi alla memoria.

3. Alle sepolture private a sistema di inumazione e tumulazione si applicano le disposizioni stabilite dal D.P.R. n.285/90 rispettivamente per le inumazioni ed esumazioni, tumulazioni ed estumulazioni.

4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di una tariffa e nel caso di concessione di area ad ulteriore versamento di un deposito cauzionale a garanzia degli adempimenti consequenziali, i cui importi sono determinati dall'Amministrazione con proprio atto.

5. La concessione cimiteriale, essendo il cimitero un bene soggetto al regime dei beni demaniali, attribuisce al concessionario il diritto d'uso di una sepoltura o di un'area, lasciando integro il diritto del Comune alla nuda proprietà. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione, di proprietà del comune ai sensi di quanto dispone l'art.953 del Codice Civile.

6. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della stessa e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto deve indicare:

- a) la natura della concessione e la sua identificazione, l'indicazione del numero dei posti salma realizzati o realizzabili;
- b) la durata e la decorrenza, che coincide con la data di stipulazione dell'atto di concessione;
- c) la/e persona/e, o nel caso di enti o collettività il legale rappresentante pro-tempore, concessionaria/e;
- d) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in correlazione all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista con atto dell'Amministrazione;
- e) gli obblighi ed oneri cui è sottoposta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

7. La Giunta Comunale può assegnare a Enti, Comunità o Collettività aree per la realizzazione di sepolcri sulla base di convenzioni che prevedano a carico dei concessionari oneri di manutenzione e custodia particolari.

ART. 50 - DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Fatto salvo quanto previsto per le pregresse concessioni perpetue, tutte le concessioni sono a tempo determinato ai sensi dell'art.92 del D.P.R. n.285/90.

2. La durata di ogni tipo di concessione è la seguente: a) anni 99 (novantanove) per loculi, colombari e aree per cappelle gentilizie, decorrenti dalla data di sottoscrizione della concessione.

3. Nell'ultimo anno della concessione e comunque prima del compimento del suo termine di scadenza, l'avente diritto può chiedere la proroga della concessione. E' facoltà dell'Amministrazione concedere la proroga.

ART. 51 - MODALITÀ DI CONCESSIONE

I loculi potranno essere concessi a persone che ne fanno richiesta secondo le sottoelencate condizioni:

1. Le richieste devono essere inviate all'Ufficio Cimiteriale comunale, che le inserisce in apposite graduatorie sulla scorta delle quali, nel rispetto dell'ordine cronologico di assunzione al protocollo comunale si procede all'assegnazione dei loculi.

2. Salvo quanto disposto al precedente comma 1, le ulteriori modalità di rilascio delle concessioni cimiteriali in ordine anche a tombe di famiglia ovvero a vecchi sepolcri recuperati per decadenza, vengono stabilite dal Responsabile del Servizio cimiteriale nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta e potrà essere fatto ricorso anche al bando pubblico di assegnazione secondo modalità articolate di garanzia di trasparenza.

3. Con ordinanza del Sindaco ed eventuale atto dell'Amministrazione comunale, nel caso si possa ricorrere alla ricognizione di sepolcri abbandonati per i quali provvedere alla dichiarazione di decadenza della concessione, si stabiliranno le modalità, le norme di dettaglio ulteriori, i tempi e le procedure per il recupero dei vecchi sepolcri (tombe di famiglia, loculi o ossari perpetui) per il loro restauro ovvero per la loro riconcessione, specificando che il presente regolamento prevede l'uso anche di sepolcri (loculi in colombari anche totalmente prefabbricati purchè a norma) per tumulazioni temporanee che potranno consentire una semplificazione anche tecnica-operativa per tale operazione.

ART. 52 - DIRITTO D'USO DELLE SEPOLTURE

1. La titolarità del diritto d'uso spetta secondo la seguente disciplina:

a) I loculi, i colombari e le cappelle gentilizie possono essere usati dal concessionario e dai suoi discendenti aventi titolo.

b) Nelle sepolture possono essere ammessi benemeriti di cui all'art.93, comma 2 del D.P.R. n.285/90 ed il diritto alla sepoltura è riconosciuto in virtù di apposita dichiarazione presentata in qualunque tempo dal concessionario o dagli aventi titolo (purchè abbiano ottemperato agli obblighi relativi al subentro).

ART. 53 - SUBENTRI A SEPOLTURE PRIVATE

1. Deceduto il concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e coloro che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione scritta alla direzione cimiteriale entro 6 mesi dal decesso, ed a richiedere contemporaneamente la variazione per il riconoscimento del subentro, designando uno tra

essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. L'Amministrazione Comunale nel termine di un mese potrà dichiarare, con disposizione motivata, il non riconoscimento di tale variazione.

ART. 54 - SUBENTRI IN CONCESSIONI IN USO DI LOCULI

1. Gli obblighi relativi al loculo nel quale è stata tumulata la salma o ossarietto o cinerario si trasmettono mortis causa per successione necessaria o testamentaria agli eredi dell'intestatario che al momento del subentro devono darne notizia ai Servizi cimiteriali e comunicare il recapito di riferimento se variato.

2. L'atto di assegnazione può essere oggetto di cessione inter vivos, solo quando la cessione sia volta a porre gli obblighi inerenti il loculo in capo a soggetto erede necessario di grado più vicino al defunto cui appartiene la salma tumulata (o i resti o le ceneri, in caso di ossario o cinerario).

ART. 55 - RETROCESSIONI

1. E' riservata al Comune la facoltà di accettare o meno la retrocessione di concessione cimiteriale, che è possibile nel caso il loculo/ossarino sia stato precedentemente liberato da salme, resti o ceneri presenti, a carico degli aventi titolo.

2. La richiesta comporta il riconoscimento in favore dei retrocedenti di un rimborso di una somma secondo le seguenti modalità:

a) qualora la retrocessione avvenga entro 2 anni dal rilascio il rimborso sarà pari al 10% dell'importo di concessione o di riconcessione nel caso di concessioni perpetue, in vigore al momento della rinuncia;

b) qualora la retrocessione avvenga dopo i 2 anni il rimborso sarà pari all'importo della concessione decurtato del 10% diviso per il numero di anni di concessione e moltiplicato per il numero di anni di concessione residua non fruita.

3. L'importo di riconcessione è corrispondente alla tariffa di concessione in vigore al momento della richiesta.

4. In caso di morte del concessionario e della sua tumulazione in altro Comune, dopo 2 anni dall'evento, se non si verificano le ipotesi di cui al presente articolo, comma 2, lettere a) e b) la disponibilità del loculo/ossarino ritorna al Comune a titolo gratuito.

ART. 56 – ESTINZIONE

1. Le concessioni cimiteriali si estinguono per scadenza del termine di durata della concessione o per la soppressione del cimitero, salvo in quest'ultimo caso quanto disposto dall'art.98 del D.P.R. n.285/90.

2. Nel caso di concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, prima della scadenza del termine di durata gli aventi diritto possono chiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Qualora, alla scadenza del termine, gli aventi titolo non dispongano per la collocazione delle salme, resti o ceneri, il Comune provvederà collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

ART. 57 - REVOCA

1. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso non perpetuo, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per altri motivi di rilevante interesse pubblico.

2. Verificandosi i casi di cui al comma precedente, la concessione viene revocata con provvedimento del Responsabile dei Servizi cimiteriali, previo accertamento dei presupposti da parte del Comune e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Del provvedimento assunto verrà data comunicazione, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme, al concessionario ove noto mediante raccomandata A.R. almeno 30 giorni prima; nel caso il concessionario non sia noto, si procederà alla pubblicazione dell'atto di revoca nell'albo comunale ed in quello cimiteriale per il periodo di 60 giorni.

ART. 58 - DECADENZA

1. La decadenza della concessione anche di natura perpetua viene dichiarata nei seguenti casi:

- a) in caso venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- b) in caso di mancata comunicazione del subentro nei modi e tempi previsti dagli articoli precedenti;
- c) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- d) per inosservanza delle disposizioni relative alla presentazione del progetto e alla costruzione delle opere entro i termini fissati dal seguente art. 59;
- e) per inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;

2. La pronuncia della decadenza della concessione, è subordinata alla diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili; in caso di irreperibilità, la diffida verrà pubblicata nell'albo comunale ed in quello cimiteriale per la durata di 60 giorni consecutivi.

3. La dichiarazione di decadenza compete al Dirigente previa accertamento istruttorio del Responsabile dei servizi cimiteriali.

4. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune. Successivamente il Sindaco disporrà la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.

ART. 59 - OBBLIGHI DI MANUTENZIONE

1. I concessionari di sepolture private, di loculi e/o ossarini e cinerari sono responsabili, solidalmente tra loro, della manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere annesse, della esecuzione delle opere e restauri che l'Amministrazione ritenesse necessari ed opportuni per motivi di decoro, sicurezza o di igiene.

2. Nel caso il sepolcro venga dichiarato inidoneo alla tumulazione di salme o resti o ceneri da parte del Responsabile dei Servizi cimiteriali, il concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro il termine di 3 mesi.

ART. 60 - PROGETTAZIONE E TERMINI PER LA COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

1. La concessione in uso di area cimiteriale per la costruzione di sepoltura a sistema di tumulazione o di inumazione impegna il concessionario alla presentazione di un progetto entro il termine previsto nella concessione, con inizio lavori entro il termine di 5 (cinque) anni dalla data della concessione stessa pena decadenza ed il ritorno al Comune della disponibilità dell'area.

2. Le opere devono essere completate entro il termine previsto dalla concessione, pena la dichiarazione di decadenza, previa diffida a provvedere. L'Amministrazione procederà alla verifica dell'opera e al rilascio di tutti gli atti necessari al fine dell'uso del sepolcro. In caso di accertamento negativo l'Amministrazione provvederà, previa diffida a provvedere entro 3 mesi, alla dichiarazione di decadenza della concessione in oggetto.

3. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi cimiteriali.

ART. 61 - RISTRUTTURAZIONE SEPOLTURE PRIVATE

1. Ai sensi dell'art.4 della Legge 1.06.1939, n.1497 secondo cui sono vincolati "de jure" le aree e gli edifici cimiteriali in quanto beni di pubblico demanio, sono dichiarati "sottoposti a tutela" e pertanto assoggettabili ai soli interventi edilizi quali manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro scientifico di tipo conservativo. Sono tali tutti gli edifici ed i manufatti edilizi ipogei e epigei (sopra e sotto terra), lapidi, monumenti, cippi marmorei, elementi architettonico-decorativi e artistici, ecc., esistenti presso tutti i cimiteri comunali, al momento della data di entrata in vigore del presente Regolamento, antecedenti di almeno cinquanta anni la data medesima. In tali casi, per conseguire il rilascio dell'autorizzazione edilizia oggetto d'istanza, è necessario conseguire il preventivo parere autorizzativo della Soprintendenza ai monumenti, territorialmente competente. Tale parere vincolante sarà chiesto durante la fase istruttoria a

cura del responsabile dell'Ufficio Tecnico cimiteriale e comunicato nelle forme disposte dalla Legge 7.08.1990, n.241.

CAPO V - ILLUMINAZIONE VOTIVA

ART. 62 - GESTIONE DEL SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale provvede alla gestione del servizio illuminazione tombe nei cimiteri. E' fatta salva la possibilità di individuare da parte dell'Amministrazione altra forma di gestione tra quelle indicate dal T.U. 267/2000.

ART. 63 - DOMANDA DI ABBONAMENTO DURATA - SCADENZA - TARIFFA

1. Chiunque intenda ottenere l'installazione di una lampada votiva elettrica deve effettuare richiesta all'Ufficio Cimiteriale.

2. L'Amministrazione provvede alla erogazione della illuminazione elettrica votiva negli edifici funerari a colombaro e precisamente nei loculi, ossari, cinerari, lapidi alla memoria (luci) ed inoltre nelle tombe di famiglia mediante lampada non superiore a 5 Watt; è vietato pertanto utilizzare lampade ad altra fonte di energia salvo quanto previsto nel seguente comma 3.

3. Il contratto di utenza decorre dalla data di stipulazione con scadenza fissa al 31 dicembre dello stesso anno.

4. Qualora l'utente non intende rinnovare l'abbonamento, dovrà darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., almeno un mese prima della scadenza, ovvero entro il 30 novembre.

5. In caso di retrocessione di concessione cimiteriale il contratto si intende automaticamente risolto senza alcun diritto a rimborsi.

6. La tariffa di abbonamento annuo per ogni lampada votiva installata è fissata con provvedimento dell'Amministrazione.

7. Per il primo periodo di utenza, di cui al precedente articolo, il canone di abbonamento sarà fissato in dodicesimi. L'importo dovrà essere versato anticipatamente.

8. Il pagamento della tariffa di cui al sesto comma dovrà essere effettuato dall'utente in forma anticipata ed in un'unica rata con versamento da eseguirsi, secondo le modalità previamente comunicate dall'Ufficio, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'avviso di pagamento.

9. Qualora l'utente non effettui il pagamento nel termine prescritto, si provvederà ad inviare un secondo avviso postale. Qualora l'utente non provveda entro il nuovo termine, non inferiore a 15 giorni, il Comune può provvedere all'interruzione del servizio senza che l'abbonato abbia diritto ad alcun indennizzo.

10. Il contratto di abbonamento alla luce votiva comprende:

a) l'allaccio, che consiste nel collegamento di punto luce all'impianto realizzato, costituito da portalamпада, lampadina e connessioni, cui sono correlate le spese di 1° impianto fissate secondo la tipologia della sepoltura;

b) la manutenzione, la fornitura di energia, il ricambio gratuito delle lampadine fulminate, la sorveglianza dell'intera rete di distribuzione, la sostituzione dei materiali, quali linee elettriche, trasformatori e quant'altro non specificato ma inerente al servizio, è correlato al pagamento della tariffa di abbonamento annuo;

11. Per detto servizio, la Giunta Comunale, con apposito atto, provvede all'approvazione delle relative tariffe.

ART. 64 - LAVORI DI MANUTENZIONE

1. In caso di smontaggio di lapidi in relazione ad interventi nell'ambito della tomba (sepoltura a terra, loculo, cinerario, ossario, cappella, ecc.), l'intestatario del contratto di luce votiva dovrà dare preventiva comunicazione all'Ufficio stesso ai fini della conseguente e contestuale richiesta di scollegamento e poi di ri-collegamento del servizio che possono essere svolti esclusivamente dagli addetti; tale scollegamento non sospende in alcun caso il periodo relativo al canone in pagamento o pagato e l'intervento potrà avvenire dietro corresponsione della tariffa come sarà appositamente fissata in "griglia tariffaria cimiteriale" nuovo allaccio.

2. Nel caso si accerti d'ufficio l'inadempimento di cui al comma precedente, si procederà all'applicazione di una maggiorazione pari al 50% della tariffa di cui sopra.

ART. 65 - INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DI CORRENTE

1. Il Comune non assume alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni o sospensioni di corrente da parte del fornitore, per guasti o danni da causa forza maggiore o per riparazioni della rete, per fenomeni atmosferici, incendi, per disposizioni di limitazioni di consumi, ecc... Per tali interruzioni o sospensioni di corrente l'abbonato non avrà diritto di sospendere il pagamento delle quote di canone o di pretendere rimborsi.

ART. 66 - DIVIETI

E' assolutamente vietato all'utente asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere in qualsiasi modo l'impianto, eseguire attacchi abusivi, cedere o subaffittare la corrente e fare quanto possa in qualunque modo apportare variazioni all'impianto esistente. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, fatta salva l'eventuale azione civile o penale da parte del Comune, che ha facoltà di interrompere il servizio in seguito all'invio di preavviso scritto entro 15 gg. dalla di ricezione riscontrata.

ART.67 - RISERVA

Il Comune si riserva il diritto di apportare alle condizioni di abbonamento contenute nel presente regolamento tutte quelle modifiche ed aggiunte che nel tempo si rendessero opportune per il migliore funzionamento del servizio o necessarie per modificazioni del mercato, in relazione ai costi del materiale in genere, dell'energia elettrica, della manodopera o per qualsiasi altro onere aggiuntivo. Di tali variazioni ed aggiunte verrà data tempestiva comunicazione agli abbonati a mezzo stampa o lettera raccomandata. Il Comune disporrà, secondo proprie valutazioni, l'opportunità di effettuare rimborsi agli utenti sulla base di effettive economie verificatesi.

ART. 68 - RECLAMI

1.Ogni eventuale reclamo, da segnalarsi per iscritto direttamente all'ufficio servizi cimiteriali, non comporta per l'utente il diritto di sospendere i pagamenti. E' fatta salva tuttavia la possibilità di eventuali rimborsi, qualora ne venga riconosciuto il diritto da parte del Comune.

ART. 69 - DECESSO DEL TITOLARE DEL CONTRATTO: VARIAZIONE DELL'INTESTAZIONE

In caso di decesso del titolare del contratto di abbonamento all'illuminazione votiva, gli eredi sono tenuti a darne immediata comunicazione all'ufficio ai fini della variazione dell'intestazione, e comunque a provvedere al pagamento del canone.

CAPO VI

CREMAZIONE, ISTITUZIONE REGISTRO DELLE CREMAZIONI, CONSEGNA E DISPERSIONE CENERI

ART. 70 - CREMAZIONE

Il comune non dispone di impianto di cremazione e provvede alla cremazione ricorrendo ad altri impianti autorizzati.

E' istituito il registro comunale per la cremazione, che sarà tenuto dall'Ufficio di Stato Civile, su modello approvato dall'ufficio medesimo, in consonanza con eventuali indicazioni date dalla regione Abruzzo;

Nel registro verrà annotata la manifestazione di volontà alla cremazione espressa per iscritto dai cittadini residenti nel Comune. La manifestazione di volontà alla cremazione potrà recare, contestualmente, la volontà alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria. Il testamento olografo utilizzato dai cittadini a tale scopo potrà essere lasciato in consegna – in copia autenticata – all'Ufficio preposto alla tenuta del registro, che lo conserverà in luogo protetto. L'ufficio preposto rilascerà ricevuta, avvisando il cittadino che, in caso di suo trasferimento di residenza in altro Comune, lo stesso potrà rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza.

ART. 71 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. Per la cremazione di un cadavere è necessaria l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio di Stato Civile del Comune di decesso. Nel caso di cremazione di salma precedentemente inumata o tumulata, competente al rilascio dell'autorizzazione è l'ufficio di Stato Civile del luogo ove è sepolta la salma.

2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma precedente è subordinato all'accertamento, da parte dell'ufficio di stato civile, della presenza delle condizioni di cui all'art.79 del D.P.R. n.285/90.

ART. 72 - URNE CINERARIE

1. Le ceneri provenienti dalla cremazione vengono raccolte in un'urna cineraria, debitamente sigillata per evitare profanazioni.

2. Sull'urna, che deve contenere le ceneri di una sola salma, deve essere indicato all'esterno il nome e cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

3. A richiesta degli aventi titolo e su concessione, la conservazione delle ceneri si effettua nel cimitero in nicchie o colombari, salvo domanda di sistemazione in sepoltura privata o in cinerario comune o quanto disposto al successivo comma 5.

4. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari, costruiti su aree del cimitero date in concessione dal Comune e appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui alla normativa vigente, che comprovi di essere associazione riconosciuta a termine del Codice Civile. Le tariffe applicate per l'uso dei colombari saranno soggette a preventiva approvazione da parte dell'Ente.

5. A richiesta degli aventi titolo, come da normativa vigente si dispone:

- a) la possibilità di affidamento al richiedente dell'urna delle ceneri del defunto ai sensi del DPR 24/02/2004, è regolata dalla normativa in materia e come meglio indicato nel successivo art. 82 del presente regolamento;
- b) l'obbligo di sigillare l'urna e l'apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto;
- c) la procedura autorizzativa dell'affidamento e conservazione delle ceneri dei defunti;
- d) la verbalizzazione della consegna e la modalità di conservazione delle ceneri stesse;
- e) la garanzia da ogni profanazione dei luoghi in cui le urne vengono collocate;
- f) che l'Amministrazione Comunale possa procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato degli aventi titolo ;
- g) che il luogo di abituale conservazione dell'urna coincida con la residenza legale degli aventi titolo.

ART. 73 - INUMAZIONE DELLE CENERI

1. Tra i modi di conservazione delle ceneri è prevista (l'inumazione tumulazione) dell'urna effettuata esclusivamente in area cimiteriale specificamente destinata allo scopo. La concessione in uso dell'area per l'inumazione dell'urna contenente le ceneri viene rilasciata dietro pagamento della relativa tariffa ed ha durata decennale. Al termine del decennio, nei sei mesi precedenti la scadenza, la stessa può essere rinnovata a richiesta degli aventi diritto alla tariffa vigente al momento per un ulteriore decennio. Alla scadenza della concessione l'urna con le ceneri può essere trasferita in altra collocazione privata all'interno dei cimiteri o può essere richiesto l'affidamento della stessa. In mancanza di indicazioni da parte dei legittimati si procederà, decorso il periodo, al deposito nell'ossario comune.

2. Il disseppellimento dell'urna alla scadenza della concessione avviene a spese dell'Amministrazione.

ART. 74 - FORME DI MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA' ALLA DISPERSIONE (art. 30 L.R. 10/08/2012 n° 41)

La dispersione è ammessa nel rispetto della volontà del defunto e soltanto se tale volontà trova espressione in:

- a) disposizione testamentaria del defunto, tranne i casi in cui gli aventi titolo presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione con data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- b) dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, accompagnata dalla dichiarazione del presidente dell'associazione stessa e salvo il caso in cui vi sia contraria dichiarazione autografa del defunto successiva all'iscrizione all'associazione ed alla dichiarazione di cui sopra;
- c) indicazione in sede di iscrizione nel Registro comunale delle cremazioni;
- d) dichiarazione degli aventi titolo.

ART. 75 - RICHIESTA DI DISPERSIONE DELLE CENERI

Nel rispetto della volontà del defunto la richiesta di autorizzazione, rivolta alla dispersione, deve contenere l'indicazione:

- a) del soggetto richiedente, legittimato secondo la legge, con i suoi dati anagrafici e di residenza;
- b) del soggetto, legittimato, che provvede alla dispersione delle ceneri, con i suoi dati anagrafici e di residenza;
- c) del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse come precisato nel successivo art. 76;

d) l'eventuale permesso scritto del proprietario dell'area se le ceneri verranno disperse in area privata.

ART. 76 - SOGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE ISTANZA ED ESEGUIRE LA DISPERSIONE

1. la richiesta di autorizzazione alla dispersione deve essere presentata dal soggetto indicato dal defunto;
2. La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata dal defunto.
3. Se il soggetto indicato dal defunto non provvede a dare esecuzione alla volontà di questi provvede uno di quelli indicati all'art.3 lett.d) L.n. 130/2001 e della legge regione Abruzzo n. 41/2012 .
4. Se il defunto non ha lasciato indicazioni sulla persona, provvede il coniuge.
5. In mancanza del coniuge provvede altro parente prossimo secondo gli artt. 74-75-76-77 Codice Civile.
6. In assenza o nell'impossibilità dei soggetti di cui sopra provvede l'esecutore testamentario
7. In subordine il legale rappresentante di associazione per la cremazione cui il defunto era iscritto
8. In subordine il personale dei servizi cimiteriali del comune solo per dispersione delle ceneri nei cimiteri comunali.
9. Nella determinazione del luogo di dispersione delle ceneri è osservata la volontà del defunto, se il defunto non ha lasciato indicazioni sceglie, tra i luoghi consentiti, il soggetto legittimato ad eseguire la dispersione.

ART. 77 - MODALITA' E LUOGHI DI DISPERSIONE DELLE CENERI

La dispersione delle ceneri è disposta dall'art. 34 della L.R. n° 41/2012 ed è consentita nelle aree ivi indicate.

1. Il Comune di Roseto degli Abruzzi tramite l'ufficio di Stato Civile autorizza la dispersione delle ceneri di defunti che:
 - a) sono decedute nel territorio del Comune di Roseto degli Abruzzi;
 - b) sono ovunque decedute, ma aventi nel Comune stesso, al momento della morte, la residenza;
 - c) sono nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285 del 10.9.1990;
 - d) aventi il coniuge o i parenti fino al 4° grado residenti nel Comune.
2. Autorizza la dispersione presso le apposite aree individuate all'interno dei cimiteri comunali con atti della giunta comunale nel rispetto delle disposizioni vigenti.

3. E' ammissibile la dispersione in mare nel tratto prospiciente il porticciolo turistico di Roseto degli Abruzzi ad una distanza conforme alle norme del codice della navigazione precisando che la stessa e' consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti. E' altresì ammessa la dispersione in natura o in aree private all'aperto e con il consenso dei proprietari, che non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

ART. 78 - DEPOSITO DELLE URNE CINERARIE

1. Le urne contenenti le ceneri destinate alla dispersione vengono depositate presso un luogo individuato dall'Amministrazione Comunale in attesa del rilascio dell'autorizzazione alla dispersione o comunque prima che si dia esecuzione alla dispersione autorizzata.

2. Presso il "luogo " individuato dall' Amministrazione Comunale possono essere lasciate in deposito le urne contenenti ceneri in attesa di dispersione o di destinazione definitiva per un tempo massimo di 30 giorni Decorso tale termine senza che sia stata data una destinazione alle stesse si procede alla custodia nell'ossario comune.

ART. 79 - COMPETENZA AL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri compete all'Ufficiale di Stato civile nel territorio comunale, anche per le ceneri appartenente a persone defunte fuori dal Comune di Roseto degli Abruzzi, previa la verifica della sussistenza delle condizioni richieste dalla legge e dal presente regolamento,

2. L'autorizzazione alla dispersione reca indicazione della data e del luogo in cui la stessa deve avvenire.

3. L'autorizzazione alla dispersione sia stata rilasciata da altro comune deve esserne data comunicazione all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Roseto degli Abruzzi che verifica l'inesistenza di impedimenti secondo il presente regolamento (silenzio assenso) e verifica il rispetto delle norme di legge e del presente regolamento nelle operazioni di dispersione da parte di coloro che sono stati autorizzati .

4. L'Ufficio di Stato Civile comunica al Servizio cimiteri del Comune le dispersioni autorizzate nel territorio comunale.

5. Se la dispersione è richiesta per luogo fuori comune essa deve essere autorizzata dal Comune di destinazione delle ceneri.

ART. 80 - FORMALITA' DELLE OPERAZIONI DI DISPERSIONE

1. La persona che esegue la dispersione in luogo diverso deve attestare sotto la propria responsabilità con dichiarazione datata e sottoscritta che la dispersione è avvenuta nel luogo e nel giorno per cui è stata autorizzata.

2. La dichiarazione deve essere trasmessa in originale all'ufficio di stato civile del Comune di Roseto degli Abruzzi.

ART. 81 - REGISTRO DELLE DISPERSIONI DELLE CENERI

L'Ufficio di stato civile tiene aggiornato un registro delle dispersioni, e comunica all'ufficio cimiteri le autorizzazioni rilasciate

ART. 82 - SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE

Su richiesta dell'avente titolo potrà essere apposta all'interno dei cimiteri comunali una targa riportante i dati anagrafici del defunto le cui ceneri sono state disperse. La targa sarà fornita dal Comune di Roseto degli Abruzzi dietro pagamento di tariffa.

ART. 83 - AFFIDAMENTO CENERI

A richiesta degli aventi titolo, come da normativa vigente si dispone:

- a) la possibilità di affidamento al richiedente dell'urna delle ceneri del defunto, è regolata dalla normativa in materia;
- b) l'obbligo di sigillare l'urna e l'apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto;
- c) la procedura autorizzativa dell'affidamento e conservazione delle ceneri dei defunti viene attivata a seguito di richiesta dell'avente titolo contenente i dati anagrafici del richiedente, la dichiarazione di responsabilità della custodia delle ceneri ed il consenso all'effettuazione dei controlli periodici da parte del personale incaricato del Comune di Roseto degli Abruzzi;
- d) la verbalizzazione della consegna e la modalità di conservazione delle ceneri stesse;
- e) la garanzia da ogni profanazione dei luoghi in cui le urne vengono collocate;
- f) la possibilità che l'Amministrazione Comunale possa procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato degli aventi titolo;
- g) che per la eventuale verifica di controllo sia corrisposta idonea tariffa da prevedersi nella "griglia tariffaria cimiteriale";
- h) il luogo di abituale conservazione dell'urna coincida con la residenza legale, degli aventi titolo e l'obbligo di comunicare all' Ufficio di Stato Civile eventuali variazioni del luogo di conservazione.

CAPO VII - DISPOSIZIONI

ART. 84 - NORME INCOMPATIBILI

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le disposizioni contenute nei precedenti regolamenti comunali di polizia mortuaria, ed ogni altro atto o provvedimento emanato dall'Amministrazione Comunale in contrasto o comunque incompatibile con il presente regolamento.

ART. 85 – SANZIONI

Fatti salvi i casi in cui l'Amministrazione disporrà d'ufficio il deferimento all'Autorità Giudiziaria o all'Autorità di Pubblica Sicurezza, per l'inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento, qualora non si tratti di violazioni anche delle disposizioni del "Regolamento di Polizia Mortuaria" D.P.R. n.285/90 e s.m.i., le quali sono punite ai sensi dell'Art.107 del medesimo e s.m.i., è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria con le modalità cui art. 7/bis D.L. 267/2000 (inosservanza ai Regolamenti).

CAPO VIII - DECORO

ART. 86 - DECORO DELLE SEPOLTURE IN GENERE

1. I monumenti funebri e le lapidi definitivi dovranno essere realizzati con tecnologie appropriate e materiali durevoli, in vista di poter prevedibilmente resistere agli agenti atmosferici con minimi interventi periodici di manutenzione.
2. I metalli eventualmente utilizzati per gli elementi di arredo e funzionali dovranno possedere caratteristiche di elevata resistenza all'ossidazione, e comunque non dovranno produrre ossidi suscettibili di sporcare i monumenti e le lapidi.
3. E' vietato apporre sulle sepolture ricordi ed ornamenti indecorosi.
4. I titolari delle sepolture sono tenuti alla cura e potatura delle eventuali essenze pertinenti la sepoltura affinché mantengano un aspetto decoroso e non invadano i passaggi o le sepolture confinanti, alle ordinarie attività di pulizia dei marmi e degli apparati decorativi o funzionali, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria in genere dei monumenti fino alla scadenza della concessione cimiteriale.
5. I manufatti delle sepolture dovranno essere conformi alle disposizioni e prescrizioni degli uffici comunali.
6. Le piante ed i fiori disseccati od imputriditi, pur se deposti in spazi consentiti, saranno rimossi dal personale del cimitero se in tal senso non provvederanno i diretti interessati.
7. È vietato asportare gli apparati decorativi e funzionali delle sepolture, anche se di proprietà, senza preventiva formale autorizzazione.

ART. 87 - DECORO DELLE SEPOLTURE IN CAMPO COMUNE (INUMAZIONI)

- 1 La proiezione a terra dei monumenti funebri deve essere compresa entro un rettangolo delle dimensioni massime: di cm 200 x 80 per le sepolture comuni; di cm 150 x 60 nelle aree riservate alla tumulazione dei bambini.
2. Per le dimensioni di cui al comma precedente non è consentita alcuna tolleranza esecutiva. L'asse della sagoma dovrà essere allineato a quello dei monumenti adiacenti, secondo le disposizioni dettate dall'Amministrazione Comunale per tramite del Gestore del Servizio cimiteriale all'atto della realizzazione del monumento.
3. Il basamento della sepoltura non dovrà eccedere l'altezza di cm. 30 dal piano del terreno, mentre l'altezza degli eventuali soprastanti elementi funzionali o decorativi (croci, cippi, statue etc.) dovranno essere contenuti: entro cm. 150 dal piano del terreno per le sepolture comuni e per quelle riservate alla tumulazione dei bambini.

ART. 88 - DECORO DELLE SEPOLTURE IN LOCULI

1. sono a carico del concessionario ogni onere per la realizzazione dei decori funebri.
2. Ove si rendesse necessaria la sostituzione della lapide dovrà essere realizzata con materiale lapideo identica per natura e colore a quello delle lapidi adiacenti la sepoltura, salvo esplicita diversa disposizione dell'Amministrazione.
3. La sigillatura delle lapidi dovrà essere eseguita con modalità e con l'impiego di leganti che ne consentano la successiva rimozione senza rischio di lesionarle.
4. Eventuali elementi aggiunti di arredo funebre o funzionale non potranno sporgere dal piano della lapide per più di 15 cm, rimanendo comunque contenuti nel perimetro della stessa.
5. Per l'illuminazione votiva non è consentito l'impiego di lumi ad olio o a fiamma libera.

ART. 89 - NORME PER L'EDIFICAZIONE ED IL DECORO DELLE CAPPELLE FUNEBRI.

1. Le norme per la realizzazione e la gestione delle cappelle funebri saranno definite con apposito atto della amministrazione comunale eventualmente differenziate per tipologia costruttiva e per ogni cimitero.
2. Le modalità di accettazione dei progetti e l'eventuale diniego saranno stabiliti con apposito atto.

CAPO IX - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

ART. 90 – REGISTRO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

1. Gli addetti ai servizi cimiteriali sono tenuti a redigere ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. n. 285/1990, il registro annuale delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico.

ART. 91 – SCHEDARIO DEI DEFUNTI

1. È istituito lo schedario dei defunti che costituisce l'anagrafe cimiteriale.
2. Lo schedario, che può essere tenuto anche in modo informatico, riporta annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per anno, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso. In ogni scheda sono riportati:
 - Le generalità del defunto;
 - Il numero della sepoltura (cappella, fila, numero);
 - Le operazioni cimiteriali eseguite.

ART. 92 – SCHEDARIO DELLE CONCESSIONI

1. È istituito lo schedario delle concessioni, che può essere tenuto anche in modo informatico, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di potere effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

CAPO X - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 93 – EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme comunali precedenti, può, nel termine di due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento,

presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

3. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto della normativa precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

ART. 94 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.